

sabato 3 ottobre 2009

CIVILE/ giurisdizioni di merito

Articoli - Quotidiano d.l. 04/11/2007

Il figlio minore naturale riconosciuto (privo di titoli esecutivi) può essere ammesso al passivo fallimentare del padre deceduto

di

Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro*

La vicenda: Nell'anno 1998 si attivava una procedura fallimentare nei confronti di una società che commerciava in gioielli e pietre preziose. Qualche anno dopo moriva il titolare della società, dichiarato fallito, il quale lasciava due figli minori. Una figlia legittima ed un figlio naturale. La prima veniva ammessa *de plano* alle rendite del fallimento (canoni di locazione di immobili gestiti dalla curatela fallimentare) in quanto esercitava prontamente i suoi diritti a mezzo legale di fiducia, il figlio naturale rimaneva estraneo alla procedura. Dopo cinque anni, dall'esecutività e dalla chiusura del fallimento, la compagna del fallito deceduto si rivolgeva, in proprio ed in qualità, al Giudice Delegato rivendicando il mantenimento per sé ed il suo bambino nonché il rimborso di una somma per le spese già sostenute.

Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro: la ricorrente provvedeva a presentare istanza tardiva di ammissione al passivo del fallimento, già reso chiuso ed esecutivo, rivendicando il rimborso forfettario di Euro 15.000,00 oltre il mantenimento per sé ed il minore. Si procedeva alla notifica dell'istanza e del decreto di fissazione udienza del G.D. al curatore fallimentare. Dopo alcune udienze interlocutorie la curatela non si opponeva all'accoglimento dell'istanza ed il G.D. ammetteva al passivo del fallimento (provvedimento qui leggibile nei documenti correlati) il figlio naturale riconosciuto per l'importo richiesto in via chirografaria. Il provvedimento, in commento, si segnala per aver ammesso al passivo fallimentare un istante (il minore) sfornito di qualsiasi titolo esecutivo. Si è sostenuto nell'istanza – ricorso (la tesi è stata accolta integralmente) che ai sensi dell'art. 279 cod. civ. sussiste la responsabilità, com'è noto, per il mantenimento e l'educazione dei figli, anche, naturali e riconosciuti (*ex art. 148 cod. civ.*). Il fatto materiale della procreazione naturale costituisce l'antecedente giuridico immediato delle azioni attribuite al figlio naturale dall'art. 279 cod. civ. in riferimento all'art. 30 della Costituzione che sancisce la cosiddetta responsabilità genitoriale. Il minore, rappresentato dalla madre, ha il diritto di agire a tutela di quei diritti patrimoniali scaturenti dall'obbligo di mantenimento ed ereditari. L'obbligazione si collega allo *status* genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti tra condebitori solidali. La madre del bambino ha proposto azione anche per il periodo antecedente all'esercizio del diritto ed ha invocato, pur essendo sfornita di qualsiasi titolo esecutivo, il rimborso delle spese già sostenute (liquidate forfettariamente) nonché il mantenimento facendo leva sul ragionamento che se il padre del bambino fosse ancora in vita avrebbe avuto diritto alle spese, seppur essenziali, di mantenimento per sé ed il figlio minore. Non era rispondente ad equità che un figlio naturale riconosciuto che aveva sofferto la morte prematura del padre non potesse godere, a carico della massa del fallimento, del mantenimento. Diversamente opinando il minore avrebbe subito un doppio danno: quello della morte del padre e la perdita di ottenere somme provenienti da un fallimento che presentava delle voci attive (gestione degli immobili ecc.). L'istanza – ricorso ed il provvedimento del Tribunale catanzarese hanno colto l'occasione per tornare a valutare, approfondendolo, il principio, di ordine generale, rappresentato dalla responsabilità per la procreazione quale effetto afferente al riconoscimento del figlio naturale e ai suoi diritti al mantenimento e alla quota ereditaria in pendenza di una procedura fallimentare del defunto padre. Dobbiamo segnalare che, allo stato, è rimasta inesausta la richiesta della compagna, che agiva anche in proprio, del fallito defunto ma l'interpretazione delle norme non poteva spingersi, al momento storico, oltre il dato normativo.

*Avvocati

[Indietro](#)